

**COMUNE DI GABICCE MARE**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, BARBIERE ED ESTETISTA**  
**(approvato con Delibera di Consiglio n.29 del 07/08/2007)**

**INDICE**

- Art.1 - Oggetto del Regolamento
- Art.2 - Modalità di svolgimento dell'attività
- Art.3 - Forme di esercizio dell'attività
- Art.4 - Superfici minime dei locali
- Art.5 - Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate e dei procedimenti tecnici
- Art.6 - Accertamento dei requisiti igienico-sanitari
- Art.7 - Apertura e trasferimento di sede dell'attività
- Art.8 - Subingresso
- Art.9 - Modifiche ai locali sede dell'attività
- Art.10 - Modifiche societarie
- Art.11 - Documentazione relativa al contenimento delle emissioni sonore e all'inquinamento acustico.
- Art.12 - Obbligo di esposizione delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria
- Art.13 - Calendario e orari di apertura e chiusura
- Art.14 - Vigilanza
- Art.15 - Sanzioni
- Art.16 - Disposizioni transitorie e finali

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1\_ Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale, le attività di acconciatore, barbiere e di estetista, ovunque esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito sia da imprese individuali, che da società di persone o di capitali, in conformità alla Legge 17 agosto 2005, n. 174, alla Legge 14 febbraio 1963 n. 161, come modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, ed integrata dalla Legge 11 ottobre 1986 n. 713, alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 ed alla Legge Regionale 24 settembre 1992 n. 47 e dalle novità introdotte dall'art. 10 comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7.

2\_ Con il termine "acconciatore" si designa l'attività esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprendente tutti i trattamenti e i [servizi](#) volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

3\_ Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge 04/01/1990 n.1, secondo le norme emanate in applicazione del comma 1 dell'articolo 10 della medesima legge e in conformità al dettato della Legge Regionale n.47 del 24/9/1992, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11/10/1986 n.713. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico e l'uso di ogni attrezzatura riservata per legge alle categorie sanitarie. L'attività di solarium o centro di abbronzatura e di sauna rientra tra le attività per le quali è necessario possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista e per le quali per l'esercizio dell'attività occorre presentare apposita dichiarazione di inizio attività.

4\_ Con il termine "barbieri" si designa l'attività, rivolta a soli uomini, consistente nel taglio dei capelli e della barba ed ogni servizio complementare. Si tratta di attività già autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 17 agosto 2005, n. 174 il cui titolare continua a possedere la qualifica professionale di barbiere in quanto lo stesso non ha provveduto ad ottenere l'abilitazione professionale per acconciatore.

## **ART. 2 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1\_ Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.

2\_ Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale presso la sede designata dal cliente, sempre che siano svolte da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione/d.i.a., o da loro dipendente in carica e purchè si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso la sede dell'attività (sposi, infermi, anziani ...).

3\_ Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le stesse attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente. Detti

locali devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non comunicanti, con accesso autonomo e muniti idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività.

4\_ Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi un cui l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo di esporre all'esterno apposita tabella delle dimensioni minime di cm 30x10 indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.

5\_ Gli acconciatori (ed i barbieri), nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, sempre nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari per la disinfezione e sterilizzazione dei materiali utilizzati. Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa purchè muniti del requisito professionale. A tal fine le imprese ricorreranno alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

6\_ Alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.114/1998.

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore (o barbiere), che vendano o comunque cedano alla clientela parrucche e affini o prodotti cosmetici complementari e concernenti i trattamenti eseguiti, non si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.114/1998.

7\_ Le attività esercenti l'attività di vendita di prodotti cosmetici possono esercitare le attività di cui all'art.1 a condizione che si adeguino alle norme di cui al presente regolamento. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

8\_ Le attività di cui all'art.1 possono essere svolte anche all'interno di palestre, attività ricettive, case di cura, ospedali.

L'esercizio delle attività di cui sopra non modifica la destinazione d'uso del fabbricato in cui si esercita l'attività principale.

Nei casi di cui al presente comma, è obbligatorio che l'attività insediata oltre a sottostare alle leggi in materia e alle disposizioni del presente regolamento, abbia continuità fisica e funzionale con gli spazi relativi alla attività/destinazione principale del fabbricato. Non è consentito pertanto il frazionamento catastale e/o urbanistico di locali in cui si esercita tale attività. L'inadempienza di quanto sopra comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali di legge.

Nei casi di cui al presente comma il titolare delle attività di cui all'art.1 deve essere il gestore/titolare delle attività individuate al primo periodo del presente comma.

### **ART. 3 - FORME DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

1\_ Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale o societaria.

2\_ Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un soggetto / direttore tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

3\_ Un'impresa individuale può essere titolare di una sola attività di acconciatore o di estetista, ma può attivare entrambe queste attività nello stesso luogo, fatto salvo il possesso dei prescritti requisiti professionali e quanto stabilito al comma 6 del presente articolo.

4\_ Il numero di attività attivabili da una stessa società avente i requisiti di cui alla Legge n.443/1985, non può essere superiore al numero di soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa in quanto ciascun esercizio deve essere diretto da persona diversa e professionalmente qualificata.

5\_ Una stessa società non avente i requisiti di cui alla Legge n.443/1985 può attivare più esercizi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale.

6\_ L'attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore (barbiere) a condizione che le attività siano svolte ciascuna in apposito, distinto e separato ambiente avente i requisiti richiesti dal presente regolamento. E' consentito l'utilizzo di una sala d'attesa unica con relativo servizio igienico distinta dalle sale di lavoro.

7\_ Alle stesse condizioni di cui al precedente comma 6, è consentito lo svolgimento congiunto di più attività di cui all'art.1, nell'ambito dello stesso esercizio, da parte di imprese diverse del settore.

#### **ART.4 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI**

1\_ I locali ove si svolgono le attività di cui al presente regolamento devono essere conformi ai requisiti igienico edilizi previsti dalla legge e dai regolamenti comunali vigenti e devono avere le seguenti superfici minime:

a) acconciatori (e barbieri): mq. 20 per n.1 posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo;

b) estetiste mq. 20 per n.2 posti di lavoro, mq. 4 per ogni posto di lavoro oltre i primi due.

Non costituisce superficie utile ai fini del presente articolo, quella destinata a ripostiglio, retrobottega e ogni altro vano, compreso il bagno, non adibito allo svolgimento delle attività e alla frequenza del pubblico.

2\_ Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intendono comunque regolari le superfici minime degli esercizi già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3\_ Si definisce "posto di lavoro" ogni addetto (titolare, socio, direttore, dipendente) che operi manualmente e professionalmente e con esclusione degli apprendisti.

#### **ART. 5 - IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE E DEI PROCEDIMENTI TECNICI**

1\_ I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:

- un'altezza non inferiore a metri 2,70;

- una superficie finestrata non inferiore a 1/8 della superficie calpestabile. Se la superficie illuminante è una porta a vetri, essa dovrà essere dotata di idonea apertura;

- un rapporto di aerazione non inferiore a 1/16 della superficie calpestabile.

2\_ Nei locali ad uso dell'esercizio e in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di m. 1.50, e, nella zona dopo il lavatesta, fino ad un'altezza di m 2.00, devono essere rivestiti con materiale lavabile che consenta la pulizia e la disinfezione più completa.

3\_ Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale simile dotati di acqua corrente potabile calda e fredda con comando non manuale (es. leva clinica / pedale ...) per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.

4\_ Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili e infiammabili devono essere provvisti di retrobottega o comunque di appositi recipienti ed essere adeguatamente areati per un facile e rapido cambio d'aria.

5\_ Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico (antibagno e wc), con le caratteristiche previste dalle norme e dalle disposizioni vigenti in materia, di spogliatoio per il personale e di adeguato ripostiglio.

6\_ Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile o disinfettabile per la raccolta delle immondizie.

7\_ Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli e accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio e al numero di lavoranti, di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso, e di idonei contenitori a perfetta tenuta, distinti per materiale sporco e pulito. Questi contenitori devono essere a perfetta chiusura, lavabili e facilmente disinfettabili. Gli strumenti devono essere posti in idonei contenitori a parete rigida posti il più vicino possibile al luogo di lavoro. Dovranno prevedersi distinti e idonei contenitori per strumenti sanificati e per quelli sporchi.

8\_ Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione/sanificazione. Gli esercizi per l'attività di acconciatore e di barbiere debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

9\_ Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;

b) i rasoi e gli altri strumenti taglienti dovranno essere monouso del tipo a perdere.

Per gli strumenti taglienti per cui non è possibile effettuare il monouso si dovrà procedere alla loro sterilizzazione con idonei mezzi fisici dopo ogni impiego. Nel caso di materiali non trattabili con il calore è necessario provvedere al loro risanamento con trattamenti che garantiscano una disinfezione ad alto livello. Gli strumenti taglienti da sottoporre a trattamento di decontaminazione dopo l'uso devono essere immersi in apposite vaschette contenenti disinfettante, riportanti apposita indicazione "materiale sporco".

Gli strumenti taglienti monouso e destinati allo smaltimento come rifiuto, devono essere posti subito dopo l'uso in appositi contenitori per rifiuti chiusi a pareti rigide e resistenti contenenti disinfettante.

Il personale addetto alla pulizia e alla decontaminazione degli strumenti deve indossare guanti di gomma pesanti al fine di prevenire ferite alle mani usando nella manipolazione tutte le cautele

necessarie. Le operazioni di decontaminazione devono avvenire nel rispetto delle regole dell'arte. Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente.

- c) nelle attività di manicure e pedicure estetico la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata;
- d) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- e) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini e di preparati essiccatori (albume, ecc.);
- f) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- g) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati. La disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come rasoi, forbici, pennelli e simili, va eseguita a mezzo del calore o raggi ultravioletti;
- h) le cinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;
- i) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- l) durante l'applicazione e l'uso dei liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- m) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro possibilmente di colore chiaro e sempre in stato di perfetta pulizia;
- n) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.
- o) per gli strumenti di lavoro che possono potenzialmente venire a contatto con liquidi biologici (es. sangue ) deve essere prevista la sterilizzazione tramite autoclave a vapore o altra tecnica di pari efficacia biologica;
- p) la biancheria utilizzata per i clienti dovrà essere sottoposta a lavaggio separato e a temperatura non inferiore a 90°C; in alternativa possono essere utilizzati anche materiali monouso;
- q) nel caso di utilizzo di solarium a scopo estetico dovrà essere apposto in cabina le norme di precauzione nell'utilizzo dello stesso da parte del cliente ed inoltre ogni cliente dovrà essere sottoposto preventivamente al trattamento ad indagine sulle eventuali controindicazioni al trattamento (es. uso di farmaci, gravidanza , uso di lenti a contatto, ecc.) che dovranno essere riportate in apposita scheda;
- r) tutte le apparecchiature elettromeccaniche dovranno essere marcate CE, tale certificazione deve essere presente nella sede dell'attività.

10\_ Il titolare/gestore dell'attività è tenuto a segnalare al servizio d'igiene pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti di cosmetica.

11\_ Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di certificato di idoneità relativo all'assenza di malattie infettive in atto.

12\_ I certificati di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare/gestore dell'attività per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

13\_ La dichiarazione di idoneità sanitaria dei locali deve essere ottenuta oltre che per l'apertura di nuovi esercizi, anche per il trasferimento di quelli esistenti e per le modifiche apportate ai locali o al tipo di attività esercitato.

14\_ Ai fini dell'applicazione dei commi dall'1 al 5 del presente articolo, si intendono comunque regolari i locali, e le relative infrastrutture, degli esercizi già autorizzati nel rispetto della vigente normativa, e, comunque in regola con le disposizioni del Regolamento, Barbieri e Parrucchieri e Affini, approvato con Delibera di Consiglio n.80 del 18/07/1996 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora tali attività vengano aperte o trasferite in nuovi locali, o siano soggette a modifiche dei locali o del tipo di attività svolta, queste ultime devono rispettare tutte le prescrizioni del presente articolo e devono essere accertate dalla A.S.U.R..

## **ART. 6 – ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO-SANITARI**

1\_ L'accertamento della sussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento avviene tramite l'ottenimento di apposito parere dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) territorialmente competente.

## **ART. 7 - APERTURA E TRASFERIMENTO DI SEDE DELL'ATTIVITA'**

1\_ L'apertura e il trasferimento di sede, delle attività di cui all'art.1 sono subordinati alla presentazione di apposita dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90, al possesso dei requisiti professionali di legge, al possesso dei requisiti richiesti per i locali sede dell'attività (igienico sanitari, urbanistici e di destinazione d'uso).

2\_ Nella dichiarazione di inizio attività (d.i.a.) occorre indicare / dichiarare / allegare documentazione comprovante:

- le generalità della ditta individuale o della società;
- l'ubicazione dell'esercizio sede dell'attività (via e numero civico);
- nel caso si tratti di attività di estetista: l'indicazione delle apparecchiature da utilizzare (si veda l'allegato della Legge 1/90);
- la disponibilità dei locali sede dell'attività;
- il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla legge n.443/1985, accertati dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato, mentre per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge n. 443/1985, la regolare costituzione della società e alla sua registrazione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- il nominativo dei soci o del direttore d'azienda in possesso della qualificazione professionale;
- la qualificazione professionale del richiedente oppure del direttore dell'azienda. Nel caso di società, la qualificazione professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci operanti nell'impresa (uno in caso di due) quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n.443/1985 o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratta di imprese non previste dalla legislazione sull'artigianato. Nel caso di cittadini di altri Stati membri dell'unione europea occorrerà verificare la conformità alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
- il rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali destinati all'esercizio dell'attività;
- che i locali e le attrezzature rispettano i requisiti igienico-sanitari;

- l'indicazione delle procedure igienico sanitarie sia per la sanificazione (pulizia dei locali e delle superfici, prodotti utilizzati e periodicità), sia per la disinfezione (rasoi, forbici, spazzole, ecc., prodotti utilizzati e periodicità).

L'accertamento della sussistenza dei requisiti prescritti sopra indicati può basarsi anche sulla presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, in esecuzione di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.

2\_ Assieme alla d.i.a. deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) accettazione della nomina di direttore tecnico (per le imprese non artigiane)
- b) pianta planimetrica dell'esercizio a firma di un tecnico abilitato, in scala 1:100 (indicante: la superficie utile di ciascun locale, la destinazione d'uso dei singoli vani, l'altezza di ciascun locale, la superficie finestrata di ciascun vano dalla quale risulti il rispetto del rapporto di illuminazione del rapporto di areazione). Nel caso di richiesta di attività da esercitarsi presso il domicilio dell'esercente, la pianta planimetrica, dovrà prevedere anche la disposizione dei locali non relativi all'attività e la loro destinazione d'uso. Nel caso di richiesta di attività da esercitarsi presso palestre, attività ricettive, case di cura, ospedali, la pianta planimetrica, dovrà prevedere anche la disposizione dei locali non relativi all'attività in questione.
- c) documentazione relativa al contenimento delle emissioni sonore e all'inquinamento acustico ai sensi dell'art.11 del presente regolamento;;
- d) dichiarazione circa la conformità dei locali alla legge 46/90: con riferimento all'impianto elettrico e all'impianto di riscaldamento;
- e) copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri.

3\_ Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art.19 della Legge 241/90.

## **ART. 8 - SUBINGRESSO**

1\_ Il trasferimento della gestione o della proprietà di un'azienda per atto tra vivi o mortis causa, comporta di diritto il trasferimento dell'attività al subentrante, a condizione che questi presenti al comune sede dell'attività apposita dichiarazione di inizio dell'attività (d.i.a.) ai sensi dell'art.19 della Legge 241/90, dimostri l'effettivo trasferimento dell'azienda e il possesso della qualificazione professionale.

2. Al fine di garantire la continuità dell'azienda la comunicazione di inizio dell'attività di cui al comma 2 dell'art.19 della Legge 241/90 può essere presentata contestualmente alla d.i.a..

3\_ Nella dichiarazione di inizio attività occorre indicare / dichiarare / allegare documentazione comprovante:

- le generalità della ditta individuale o della società che subentra nell'azienda;
- l'indicazione esatta dell'azienda nella quale si subentra;
- nel caso si tratti di attività di estetista: l'indicazione delle apparecchiature da utilizzare;
- la disponibilità dei locali sede dell'attività;
- il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla legge n.443/1985, accertati dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato, mentre per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge n. 443/1985, la regolare costituzione della società e alla sua registrazione nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- il nominativo dei soci o del direttore d'azienda in possesso della qualificazione professionale.



- la qualificazione professionale del richiedente oppure del direttore dell'azienda. Nel caso di società, la qualificazione professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci operanti nell'impresa (uno in caso di due) quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge n.443/1985 o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratta di imprese non previste dalla legislazione sull'artigianato. Nel caso di cittadini di altri Stati membri dell'unione europea occorrerà verificare la conformità alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
- il rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali destinati all'esercizio dell'attività;
- che i locali e le attrezzature rispettano i requisiti igienico-sanitari;
- indicazione delle procedure igienico sanitarie sia per la sanificazione (pulizia dei locali e delle superfici, prodotti utilizzati e periodicità), sia per la disinfezione (rasoi, forbici, spazzole, ecc., prodotti utilizzati e periodicità);
- indicazione delle eventuali modifiche apportate ai locali e/o al tipo di attività svolta (in tal caso si veda anche l'art.9 del presente regolamento)

4\_ Assieme alla comunicazione deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) accettazione della nomina di direttore tecnico (per le imprese non artigiane);
- b) copia del contratto di acquisto/affitto/donazione ....dal quale risulti la disponibilità dell'azienda in capo al subentrante;
- c) per i cittadini stranieri, copia del permesso/carta di soggiorno in corso di validità.

5\_ Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'attività, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato ed eredi in genere, possono presentare la d.i.a. ai fini del subentro entro sei mesi dall'evento, ed esercitare l'attività per un triennio, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona in possesso dell'attestato di qualificazione professionale.

Decorso il triennio, il diritto ad esercitare l'attività decade se l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti.

6\_ Nel caso in cui non siano state apportate modifiche ai locali, né al tipo di attività svolta, non si procede a riverificare la sussistenza dei requisiti igienico sanitari per il tramite dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale.

## **ART.9 - MODIFICHE AI LOCALI SEDE DELL'ATTIVITA'**

1\_ Nel caso in cui vengano apportate modifiche ai locali sede dell'attività (ampliamento/riduzione dei locali o modifiche strutturali interne) il titolare/gestore dell'attività deve produrre al Comune sede dell'attività apposita dichiarazione di inizio attività ex art. 19 della Legge 241/90.

2\_ Nella d.i.a. occorre indicare / dichiarare / allegare documentazione comprovante:

- le modifiche apportate ai locali sede dell'attività;
- il rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali destinati all'esercizio dell'attività;
- che i locali e le attrezzature rispettano i requisiti igienico-sanitari;
- il rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento.

3\_ Alla d.i.a. dovrà essere allegata

- a) pianta planimetrica dell'esercizio a firma di un tecnico abilitato iscritto all'albo, in scala 1:100 (indicante: la superficie utile di ciascun locale, la destinazione d'uso dei singoli vani, l'altezza di ciascun locale, la superficie finestrata di ciascun vano dalla quale risulti il rispetto del rapporto di illuminazione del rapporto di aerazione). Nel caso di richiesta di attività da esercitarsi presso il domicilio dell'esercente, la pianta planimetrica, dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale
- b) nel caso di manutenzioni straordinarie o di ristrutturazioni, documentazione relativa al contenimento delle emissioni sonore e all'inquinamento acustico ai sensi dell'art.11 del presente regolamento;
- c) nel caso le modifiche abbiano riguardato gli impianti: dichiarazione circa la conformità dei locali alla legge 46/90, con riferimento all'impianto elettrico e all'impianto di riscaldamento.

4\_ Un nuovo accertamento della sussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento dovrà essere effettuato per il tramite della A.S.U.R..

### **ART. 10 - MODIFICHE SOCIETARIE**

1\_ Per le modifiche societarie, per le trasformazioni da ditta individuale in società e viceversa, è fatto obbligo di comunicare al Comune, le modifiche intervenute, entro 30 giorni dal perfezionamento dell'atto con il quale si sono stabilite le modifiche, allegando la seguente documentazione:

- a) prova dell'avvenuta modifica o trasformazione;
- b) prova della sussistenza, anche dopo le modifiche, della qualificazione professionale.

### **ART.11 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI SONORE E ALL'INQUINAMENTO ACUSTICO.**

1\_ La documentazione relativa al contenimento delle emissioni sonore e all'inquinamento acustico richiesta è la seguente:

- a) nel caso in cui si utilizzino macchinari o impianti rumorosi (phon, caschi asciugacapelli, condizionatori, apparecchi musicali ...) deve essere presentata una valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato (tecnico competente in acustica ai sensi dell'art.2 della L.447/95 regolarmente iscritto nell'elenco della Regione Marche o in uno degli altri elenchi regionali) realizzata secondo le modalità di cui al punto 5.3.2 della D.G.R. 896/2003, atta ad attestare che il tipo di attività che si intende svolgere, alla luce anche della rumorosità delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività, non supera i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e dal piano di classificazione acustica del comune.

Nel caso in cui dei macchinari o impianti rumorosi non siano ancora stati installati, ma siano propedeutici all'esercizio dell'attività occorre, per le emissioni rumorose da questi derivanti, effettuare una previsione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato dalla quale risulti che non vengono superati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e dal piano di classificazione acustica del comune. E' fatta salva la possibilità dell'autorità di controllo di richiedere al titolare/gestore dell'esercizio in attività, la "verifica acustica sperimentale" a effettiva dimostrazione del rispetto dei valori limite previsti. Le spese per la predisposizione della eventuale "verifica acustica sperimentale" sono a carico del titolare/gestore dell'esercizio.

- b) nel caso in cui non si utilizzino macchinari o impianti rumorosi occorre invece che venga presentata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del richiedente dalla quale risulti che l'attività

non comporta l'utilizzo di tali impianti e macchinari e che la stessa rientra nei limiti di emissioni sonore previste dal piano di classificazione acustica comunale.

2\_ Al fine di definire se i requisiti legati all'inquinamento acustico sussistano e si possa continuare quindi l'istruttoria in corso senza problemi legati alla rumorosità quindi procedere positivamente alla conclusione del procedimento, occorre che la valutazione e/o la previsione di impatto acustico si concludano con la dichiarazione del tecnico che l'attività non produce valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente e dal piano di classificazione acustica del comune.

3\_ La valutazione di impatto acustico va inoltre ripresentata dal titolare o dal gestore dell'attività di cui all'art.1, ogni qualvolta venga modificata o potenziata la dotazione di impianti rumorosi.

4\_ Nel caso in cui la valutazione e/o la previsione di impatto acustico evidenzino che l'attività può produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente e dal piano di classificazione acustica del comune, la stessa dovrà anche contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti e, prima della presentazione della d.i.a. per l'esercizio dell'attività, si dovrà provvedere ad effettuare i lavori necessari a contenere l'inquinamento acustico. Pertanto, tranne il caso in cui si tratti di opere di manutenzione ordinaria, occorrerà rivolgere opportuna richiesta al Servizio Urbanistica, ai sensi del D.P.R. 380/'01, al fine di poter eseguire le eventuali opere edilizie necessarie. Una volta effettuati i lavori e rifatta la valutazione di impatto acustico dalla quale risulti che non vengono superati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e dal piano di classificazione acustica del comune, sarà possibile presentare la D.I.A. per l'esercizio dell'attività.

## **ART. 12 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITA' SANITARIA**

1\_ E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionale praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

## **ART. 13 - CALENDARIO ORARI DI APERTURA E CHIUSURA**

1\_ Il calendario di apertura/chiusura delle giornate festive o in cui cadono ricorrenze e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di barbieria, acconciatore ed estetista sono adottati con ordinanza del Sindaco su proposta non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria. Ove non pervenga nessuna proposta entro il 10 dicembre l'ordinanza viene adottata dal Sindaco prescindendo dalla proposta.

2\_ E' obbligatoria l'esposizione al pubblico del calendario e degli orari di cui sopra in modo ben visibile.

3\_ Il Sindaco, su richiesta motivata degli interessati può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

4\_ Le attività di cui al presente regolamento non sono soggette all'obbligo di chiusura infrasettimanale.

## **ART. 14 – VIGILANZA**

1\_ Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento gli appartenenti al corpo di polizia municipale, della A.S.U.R. e qualsiasi altra autorità competente, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1 al fine di espletare i rispettivi compiti di vigilanza.

## **Art.15 - SANZIONI**

1\_ Ai sensi di quanto previsto dall'art.12 comma 1 della Legge 4/1/1990 n. 1, dall'art.10 comma 1 della Legge Regionale 24/09/1992, n. 47 e dall'art.21 comma 2 della Legge 241/90, nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'articolo 3 della legge 1/1990 è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,34 a € 2.582,28 con le procedure di cui alla L.R. 10/08/1998, n. 33, ed alla legge 689/1981.

2\_ Ai sensi di quanto previsto dall'art.12 comma 2 della Legge 4/1/1990 n. 1, dall'art.10 comma 2 della Legge Regionale 24/09/1992, n. 47 e dall'art.21 comma 2 della Legge 241/90, nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione o senza attendere la positiva conclusione del procedimento relativo alla dichiarazione di inizio attività, è inflitta, con le procedure di cui alla L.R. 10/08/1998, n. 33, ed alla legge 689/1981, la sanzione amministrativa da € 516,34 a € 1.032,91.

3\_ Ai sensi di quanto previsto dall'art.10 comma 3 della Legge Regionale 24/09/1992, n. 47 e dall'art.21 comma 2 della Legge 241/90, le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate sulla base dei verbali di infrazione e dei rapporti inviati ai comuni dal presidente delle unità sanitarie locali, dal presidente della commissione provinciale per l'artigianato, nell'espletamento dei compiti previsti dal comma 3 dell'articolo 7 della legge 443/1985 o dagli altri soggetti cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

4\_ Ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale 24/09/1992, n.47 e dall'art.21 comma 2 della Legge 241/90, la revoca dell'autorizzazione o della dichiarazione di inizio attività di estetista è disposta nei seguenti casi:

- a) mancato espletamento dell'attività;
- b) svolgimento dell'attività in contrasto con le disposizioni della legge regionale 47/1992 e della legge 1/1990.

5\_ Ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale 24/09/1992, n.47 e dall'art.21 comma 2 della Legge 241/90, l'autorizzazione o la dichiarazione di inizio attività possono essere sospese, previa diffida, in assenza di uno o di più requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista o per inosservanza delle prescrizioni disposte con l'autorizzazione. Qualora, nel termine di centottanta giorni dalla notifica della sospensione, l'interessato non adempia alla diffida, l'autorizzazione / la dichiarazione di inizio attività è revocata.

6\_ Ai sensi di quanto previsto dall'art.5 comma 1 della Legge 17/08/2005, n.174 e dall'art.21 comma 2 della Legge 241/90, Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

7\_ Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 450 euro.

8\_ Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art.21 c.1 della Legge 241/90.

## **ART. 16 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere che abbiano ottenuto l'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di acconciatore, possono presentare apposita d.i.a. ex art. 19 della Legge 241/90 al fine di avviare l'attività di acconciatori in tale ipotesi dovrà essere acquisito parere favorevole della competente A.S.U.R. circa l'idoneità igienico-sanitaria dei locali.

2\_ Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione.

3\_ Dalla sua entrata in vigore, lo stesso sostituisce il regolamento comunale per la disciplina di attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini approvato con deliberazione consiliare n.80 del 18/07/1996.

4\_ Coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento esercitino già le attività di cui all'art.1, ai sensi della normativa e del regolamento previgente, possono continuare l'attività. Gli stessi dovranno adeguarsi alle norme del presente regolamento, se divergenti, in caso di modifiche ai locali sede dell'attività o in caso di trasferimento di sede, ai sensi del presente atto.

5\_ Nel caso in cui norme regionali successive ridefiniscano i requisiti professionali o altri aspetti legati all'esercizio delle attività, tali norme prevarranno rispetto a quanto previsto dal presente regolamento.